

Presentata 29 luglio 2015

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Minardo.

Disciplina dell'attività di "Home Restaurant"

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge intende disciplinare una nuova attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

L'attività di Home Restaurant è un'attività innovativa che potrebbe permettere lo sviluppo dell'economia in molte Regioni della nostra penisola soprattutto in quelle del Mezzogiorno.

Si tratta di un'attività che può offrire ai turisti e non solo un servizio tipico valorizzando, al contempo, il patrimonio enogastronomico locale, nonché favorendo lo sviluppo di nuova occupazione.

Si sa che il nostro Paese è caratterizzato in ogni Regione da prodotti enogastronomici tipici che sono riconosciuti a livello mondiale come prodotti di alta qualità. L'Italia, infatti, è conosciuta all'estero anche per i suoi eccellenti prodotti agroalimentari che costituiscono un'attrattiva per i turisti che giungono nel nostro Paese da tutto il mondo.

Valorizzare, pertanto, il nostro patrimonio oltre che culturale anche enogastronomico costituisce una necessità soprattutto in Regioni colpite più del resto d'Italia dalla grave crisi economico-sociale che ha gravato, nonostante i primi sintomi di ripresa, ormai da molti anni sul tessuto economico e produttivo.

E' necessario, pertanto, sperimentare nuove forme di produzione del reddito come quelle dello sviluppo degli Home Restaurant che possono costituire per le famiglie soprattutto quelle del Sud d'Italia una possibile fonte di guadagno e di aumento del proprio reddito con benefici importanti anche per l'occupazione del nostro Paese.

Questa proposta di legge ha lo scopo pertanto di disciplinare l'attività di home restaurant prevedendo anche forme di agevolazione fiscale e previdenziale per coloro che intraprendono tale genere di attività.

La presente proposta di legge, quindi, rappresenta per molte casalinghe, ma anche per molti giovani una grande opportunità perché permette con minimi investimenti la possibilità

di esercitare un'attività che può rappresentare, come già detto, un volano per l'economia e per l'occupazione.

Art. 1 (Finalità)

1. Ai fini della presente legge, per Home Restaurant si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative e che siano di proprietà.
2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e la cultura del prodotto tipico e del territorio.

Art. 2 (Attività di home-restaurant)

1. Per lo svolgimento delle attività di Home Restaurant, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa.
2. Al fine dell'esercizio di home restaurant, i locali della struttura abitativa di cui al comma 1, devono possedere i requisiti igienico sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Coloro che esercitano tale attività devono essere in possesso dell'attestato HACCP.
4. L'esercizio delle attività di home restaurant non costituisce e non necessita di alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 1 e comporta, per i proprietari della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

Art. 3 (Adempimenti per gli esercenti di home restaurant)

1. Al fine dell'esercizio dell'Home restaurant i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.
2. Il comune destinatario provvede a effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di home restaurant.

Art. 4 (Regime fiscale)

1. Alle attività di Home restaurant si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.
2. Nel caso in cui l'attività di home restaurant da saltuaria diventa abituale ovvero al superamento di euro 10.000 all'anno di reddito si applica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n° 633 e i soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono presentare la dichiarazione dei redditi e devono essere muniti di partita IVA, nonché devono iscriversi alla gestione commercio dell'INPS.

Art. 5 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività per Home restaurant)

1. Per i soggetti che esercitano l'attività di home restaurant si applica l'articolo 71 del

decreto-legislativo 26 marzo 2010, n° 59.

Art. 6 (Regime previdenziale e fiscale)

1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro anni successivi per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui alla presente legge che abbiano un reddito non superiore a 30 mila euro, non si applicano il reddito minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n° 233 ovvero il livello minimo contributivo previsto dall'ente gestore della forma di previdenza obbligatoria cui sono iscritti. Per l'accredito della contribuzione si applicano le disposizioni dell' articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n° 335.

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi d'imposta successivi, i soggetti di cui alla presente legge applicano il regime forfettario tributario di cui al presente articolo e ai commi da 55 a 89 dell'articolo 1, della legge n° 190 del 2014 se , al contempo nell'anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 30 mila euro.